



**NUOVE OPPORTUNITA' PER I
MESSI COMUNALI/NOTIFICATORI
NEL CONTRATTO NAZIONALE DI
LAVORO DEL 21 MAGGIO 2018**

Il CCNL 21/5/2018 del comparto FUNZIONI LOCALI si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto e quindi anche ai messi comunali, tuttora inquadrati nella Cat. B in base alla classificazione prevista nel CCNL 31/3/1999.

Il testo contrattuale vigente non ha innovato rispetto al precedente inquadramento; tuttavia ha integrato le rispettive categorie con una ulteriore posizione economica (A6, **B8**, C6 e D7).

Alla **progressione economica** accede una quota limitata di dipendenti, determinata secondo quanto previsto dall'art. 16; le progressioni sono attribuite selettivamente in base alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente, tenendo conto anche della esperienza maturata nell'ambito professionale e delle competenze acquisite a seguito di processi formativi. La spesa relativa è a carico delle risorse stabili del Fondo Risorse Decentrate, come prevede l'art. 64 c. 3. I criteri per la definizione della procedura per le progressioni economiche sono oggetto di contrattazione integrativa (art. 74 c. 4 lett. c). La retribuzione tabellare della nuova posizione B8 è di € 21.248,24, superiore perciò a quella della categoria C2, fissata in € 20.829,26. In ogni caso gli enti, nella loro autonomia, possono istituire profili di messo da collocare nella categoria C, magari assegnando funzioni aggiuntive, ad es. quella di accertatore anagrafico, e ricoprire il posto mediante progressione verticale.

L'art. 70 quinquies prevede due tipologie di **“indennità per specifiche responsabilità”**, entrambe rilevanti per il profilo del messo comunale, in quanto riguardano le categorie B, C e D; la prima è relativa a specifiche responsabilità (es. coordinamento di un determinato numero di collaboratori, rapporti diretti con uffici esterni, rilevanza dell'attività svolta ecc.) attribuite o riconosciute con atto formale del dirigente; il valore di tale indennità varia a seconda del grado di responsabilità fino ad un massimo di € 3.000,00.

La seconda, per un importo massimo di € 350,00 annui, è finalizzata a compensare varie responsabilità (es. quelle attribuite all'ufficiale di stato civile ed anagrafe, all'ufficiale elettorale, al responsabile dell'Ufficio Tributi ecc.) tra cui le **“funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori”** (art. 70 quinquies, c. 2 lett. d).

Alcuni contratti decentrati già sottoscritti nei comuni riconoscono questa indennità in misura diversa da ente a ente.

Per quanto concerne in particolare le responsabilità derivanti dallo svolgimento di **“funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori”**, va osservato che con tutta probabilità tale indennità è stata pensata avendo in mente la figura del messo di conciliazione, che, peraltro, non viene nominata esplicitamente.

D'altro canto, con la legge finanziaria 2007, e specificatamente tramite l'art. 1, comma 158, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico una nuova figura di notificatore, la cui competenza è, fra l'altro, **“la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni”**.

Ora, l'art. 2⁽¹⁾ del regio decreto sopra citato, fa iniziare la procedura di coazione con la notifica

dell'ingiunzione, la cui competenza viene attribuita all'ufficiale giudiziario oltre che all'usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

Pertanto, il messo notificatore, quando, in base alle previsioni dell'art. 1, comma 158 della legge 296/2006, notifica atti afferenti alle procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910, svolge di fatto funzioni che tale norma riservava proprio all'ufficiale giudiziario.

Per tale motivo si ritiene, che in fase di contrattazione decentrata, vada valutata la possibilità di riconoscere al messo notificatore ex finanziaria 2007, sulla base delle considerazioni sopra svolte, l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 70 quinquies, c. 2 lett. d).

Sempre in sede di confronto con la RSU, gli enti possono verificare se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del **rimborso spese di notifica** degli atti dell'amministrazione finanziaria al fondo delle risorse decentrate (art. 67 c. 3, lett. f), per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori/comunali, secondo la disciplina dell'art. 54 del CCNL 14/9/2000 (cd. code contrattuali). Le diverse condizioni che si verificano negli enti suggeriranno ai messi e ai loro delegati sindacali la richiesta più adeguata da avanzare, in funzione della quantità di atti notificati e della responsabilità che tale particolare attività comporta per il messo nei confronti dell'erario. Non va infatti trascurato che il messo è chiamato a rispondere in proprio per il danno erariale conseguente a nullità della notifica e non gode di copertura assicurativa se non provvedendo in proprio. A tal proposito è utile rammentare che tra i vantaggi dell'iscrizione ad A.N.N.A. va annoverata la polizza assicurativa prevista per gli associati.

Va infine evidenziata la nuova **indennità di condizioni di lavoro** (art. 70 bis), destinata a remunerare (riassorbendo le relative indennità previste nel precedente contratto) il disagio, il rischio, il maneggio valori.

I valori minimi e massimi e la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione sono stabiliti in sede di contrattazione; la stessa può variare da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 10,00 giornalieri ed è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività.

Si ritiene che l'attività del messo può ben essere considerata "disagiata", rispetto alle normali attività amministrative ascrivibili alla cat. B: il disagio appare evidente laddove si consideri la particolarità del servizio svolto all'esterno, l'esposizione alle intemperie, l'accesso alle abitazioni private in zone poco sicure, la necessità di assumere decisioni in tempo reale e in solitudine sulle procedure da adottare; da ultimo, ma non per importanza, il rischio di essere chiamati direttamente a rispondere per danno nei confronti degli enti richiedenti, laddove per gli altri dipendenti opera esclusivamente la responsabilità del datore di lavoro, salvo successiva rivalsa nei confronti del dipendente in caso di dolo o colpa grave.

In conclusione, molteplici sono le opportunità che il CCNL vigente riserva al profilo dell'agente notificatore, alcune esplicite, altre insite nei vari istituti che si è cercato di evidenziare: a ciascuno l'onere di far in modo che queste opportunità, con lo strumento della contrattazione aziendale, diventino reali riconoscimenti e vantaggi economici, compatibilmente con le diverse situazioni e le risorse finanziarie rese disponibili nei rispettivi enti.

⁽¹⁾ Art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639

Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.